



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Atto di citazione SpA Cacciamali - Costituzione in giudizio - Mandato all'avv. Olimpia Cimaglia.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 5 (cinque) del mese di dicembre, alle ore 16.00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori :

1. Arturo MASI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che con deliberazione n° 41/95 veniva aggiudicata, fra gli altri, la fornitura di n° 11 autobus alla S.p.A. CACCIAMALI, successivamente formalizzata con la sottoscrizione del contratto di appalto;
- atteso che al punto 7 del citato contratto veniva previsto che "la consegna degli autobus dovrà avvenire entro il giorno 12.07.95, decorso tale termine verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale dello 0,50% dell'importo degli autobus non consegnati. Tale importo verrà trattenuto direttamente dall'AMAT sul pagamento relativo al saldo fattura";
- atteso che in virtù di detta clausola, ed essendosi verificato ritardo nella consegna dei mezzi, l'AMAT ha applicato la penale che complessivamente ammonta a £ 331.731.000;
- visto l'atto di citazione, notificato all'A.M.A.T. in data 27.11.1996, promosso dalla Società Cacciamali, inteso ad ottenere la declaratoria di vessatorietà della clausola penale e/o la rideterminazione della penale eventualmente dovuta, nonché la condanna dell'Azienda alle spese e competenze del giudizio;
- atteso che le motivazioni della procedura intentata nei confronti dell'AMAT possono ritenersi insussistenti in quanto è stata applicata la norma contenuta nel contratto di appalto sottoscritto dalla Società ricorrente;
- ritenuto, comunque, doversi costituire in giudizio per contrastare le pretese avanzate dalla Cacciamali SpA;
- visto il bilancio di previsione 1996;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto lo Statuto aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore

DELIBERA

- di costituirsi in giudizio, per le motivazioni in narrativa specificate, avverso l'atto di citazione promosso dalla S.p.A. Cacciamali, affidando il mandato all'avv. Olimpia Cimaglia;
- di porre la spesa presuntiva di £ 800.000 a carico del bilancio di previsione 1996, alla voce di Mastro "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Gruppo "Spese per prestazioni di servizi".

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il **5 DIC. 1996**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
(Semeraro Raffaele)



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 13/dicembre/1996

Prot. n° : Dir/ 2509/96

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 5 dicembre 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 -
279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285.-

Distinti saluti.

13 DIC. 1996



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

STUDIO LEGALE
Avv. GIUSEPPE PEPE
Via S. Matarrese, 2/13 - 70124 BARI
Tel. 5045514/5045518 - Fax 5046598

27 NOV. 1996

STUDIO LEGALE
Avv. ENRICO de FRANCESCO
VIA DI PALMA n. 94
Tel. 4529400 Fax 4596758
74100 TARANTO
10%

Totale L. 10360
535
Cassa

TRIBUNALE DI TARANTO

Taranto, 28

Atto di citazione

La CACCIAMALI S.p.a., con sede in Mairano (BS) alla Via IV Novembre n. 28, in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Comm. Sergio Cacciamali, elettivamente domiciliata in Taranto alla Via Di Palma n. 94 presso e nello Studio dell'Avv. Enrico de Francesco che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Giuseppe Pepe del Foro di Bari, giusta mandato a margine del presente atto, espone quanto segue:

- 1) in data 03.07.95, a seguito di licitazione privata del 26.01.95, la Cacciamali s.p.a. stipulava con l'A.M.A.T. di Taranto - Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto - un contratto di appalto per la fornitura di n. 11 autobus urbani, del tipo medio, mod. TCM 877 CAU;
- 2) il prezzo di ciascun autobus, accettato e confermato dalle parti, veniva determinato in L.269.700.000= oltre IVA, con pagamento a 90 giorni dalla data del collaudo di accettazione dei mezzi;
- 3) tra le altre pattuizioni, l'intercorso con-

Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni stato e grado del presente giudizio, comprese le fasi di impugnazione e di esecuzione, davanti a qualsiasi Autorità, conferendovi all'uopo ogni occorrente facoltà e delegandovi qualsiasi potere, compresi quelli di transigere e conciliare la lite, anche stragiudizialmente, incassare somme e rilasciare quietanze, chiamare terzi in causa, promuovere la riassunzione del processo, detenere interrogatori, richiedere prove, consulenze ed informative, nominare sostituti e procuratori, nominare consulenti, produrre documenti, spiccare atti di preceito, richiedere pignoramenti e sequestri presso terzi, presentare istanze di fallimento, proporre appelli, procedimenti speciali, cautelari e d'urgenza, con potere anche di esprimere rinuncia alle azioni ed agli atti, ed ogni altra occorrente idonea facoltà, con promessa di avere per fermo e rato il Vostro operato.

Eleggiamo domicilio presso il Vostro Studio in Taranto alla Via Di Palma n. 94 (Studio de Francesco)

CACCIAMALI S.p.A.
IL PRESIDENTE

(Comm. Sergio Cacciamali)

Sergio Cacciamali
è autentica

[Signature]



tratto, così recitava:

a) al punto n. 1 " l'A.M.A.T. come innanzi costituita acquista dalla S.p.A Cacciamali con sede in Mairano (BS) n. 11 autobus urbani mod. TCM 877 CAU da metri 8,77 a 3 porte a libro, conformi alle prescrizioni del Capitolato Federtrasporti rispondenti a tutte le norme costruttive per essere ammessi ai finanziamenti pubblici previsti dalle leggi vigenti, tra cui, in particolare, le leggi n.151 del 10.04.81, D.M. 23.03.92 per la tutela dell'ambiente, con equipaggiamento e con le precisazioni indicate nella lettera di invito a gara datata 05.01.95 prot n. 60/95 e alla descrizione tecnica TCM 877 CAU che allegata al presente contratto ne fa parte integrante ";

b) al punto n. 7 " la consegna degli autobus dovrà avvenire entro il giorno 12.07.95, decorso tale termine verrà applicata , per ogni giorno di ritardo, una penale dello 0.50% dell'importo degli autobus non consegnati. Tale importo verrà trattenuto direttamente dall'A.M.A.T. sul pagamento relativo al saldo della fattura ";

c) al punto n. 16 lettera a) " fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti: la delibera C.A. A.M.A.T. n. 215 del

09.09.94";

4) in data 18.03.95 la Cacciamali riceveva la nota dell'A.M.A.T. del 13.03.95 con cui quest'ultima comunicava l'aggiudicazione della fornitura dei n. 11 autobus, aggiudicazione formalizzata con deliberazione n. 41 del 13.02.95 e comunicava, inoltre, che " la consegna dei mezzi dovrà essere effettuata entro 120 giorni dalla data della presente";

5) in caso di ritardato pagamento da parte dell'A.M.A.T., le parti stabilivano altresì la corresponsione dei soli interessi nella misura del tasso legale corrente, senza anatocismi ne' svalutazione monetaria (art. 4);

6) la Cacciamali provvedeva a dare integrale esecuzione al contratto di appalto e, nonostante la mancata reperibilità di taluni componenti - forniti da ditte esterne - e dei ristretti termini a disposizione, riusciva a consegnare n. 10 autobus in data 27.07.95 ed un ultimo mezzo in data 16.10.95;

7) l'esponente con nota del 04.10.95 richiedeva all'A.M.A.T. il pagamento della fattura n. 22/S del 04.10.95, relativa all'ultimo automezzo consegnato;

8) con raccomandata del 26.10.95, l'A.M.A.T. contestava il pagamento dell'importo richiesto eccependo la ritardata consegna degli automezzi e richiedendo, pertanto, il pagamento della penale in L.372.186.000;

9) successivamente, a seguito di un incontro tenu-
tosi in Taranto il 20.03.96 presso la sede
dell'Azienda committente, tra il legale della
Cacciamali ed il Direttore dell'A.M.A.T. (tra gli
altri), quest'ultima, con raccomandata del
02.05.96, ricalcolava la penale ridimensionandola
a L.331.731.000= in considerazione delle eccezio-
ni sollevate dalla Cacciamali che invocava, tra
le altre contestazioni mosse, l' applicazione al
rapporto de quo del capitolato della Federtra-
sporti, recepito e confermato dall'A.M.A.T.

Infatti, all'appalto ed al rapporto contrattuale
de quibus deve trovare applicazione, di diritto,
il Capitolato generale per la fornitura di veicoli
per trasporto pubblico ad aziende affiliate alla
Federtrasporti del 18.05.81, modificato nell'otto-
bre del 1983.

10) Tale capitolato, in particolare, all'art.
1.11.2 così recita: " i termini di consegna devono
essere calcolati in giorni naturali e consecutivi,

decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine, fino alla data di consegna di ciascun veicolo; i termini di consegna si intendono, in ogni caso interrotti per l'intera durata del mese di agosto".

All'art. 1.13.1, poi, recita: " nel caso di ritardi nelle consegne, non giustificati da cause di forza maggiore, verranno applicate le seguenti penalità:

- dello 0.50% per ogni quindicina maturata di ritardo sul prezzo della partita in ritardo, aggiornato al momento della consegna contrattuale secondo quanto indicato al capitolo 1.15, quando detto ritardo non superi i due mesi;
- dell'1% sul prezzo di cui sopra per ciascuna successiva quindicina maturata fino ad un ritardo non superiore a quattro mesi in totale ".

1) IN VIA PRINCIPALE : NULLITA' DELLA CLAUSOLA PER ECCESSIVA ONEROSITA' EX ART. 1341 C.C..

Si rileva, in primo luogo, la nullità della clausola penale stante la vessatorietà della stessa.

E' stato infatti osservato, da una parte autorevole della dottrina e della giurisprudenza, come la clausola penale, comportando una limitazione della facoltà di opporre eccezioni perché esclude la



prova dell'inesistenza del danno, rientri di diritto nell'elenco delle clausole vessatorie (Cfr. Mirabelli 1980, 343 ed Auletta 1979, 25, Cass. 13.07.91 n.7805; Cass. 86/3407; Cass. 87/713).

E' di tutta evidenza che una penale del tipo di quella prevista contrattualmente dalle parti, avuto riguardo al contesto sinallagmatico, non può che costituire una clausola vessatoria e quindi, come tale, doveva essere approvata specificatamente per iscritto.

Ditalchè la mancanza della specifica approvazione per iscritto, essendo richiesta ad substantiam, non può che determinare la nullità' della clausola stessa.

2) IN VIA SUBORDINATA: DECORRENZA DELLA PENALE - CRITERIO APPLICABILE - .

Nella denegata ipotesi di insussistenza della sopraeccepita nullità va evidenziato come l'art. 7 del contratto di appalto de quo vada necessariamente coordinato ed integrato con gli art. 1) e 16 lett.a) del contratto i quali richiamano la delibera n. del 09.09.94 rendendola parte integrante del contratto.

Tale delibera, a sua volta, comprendeva come parte integrante e sostanziale la lettera di invi-

to che sotto la voce " esecuzione del contratto" così recita: " la consegna dovrà essere effettuata entro 120 giorni dalla data dell'ordine, trascorsi i quali verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale dello 0.50% dell'importo della merce non consegnata. Tale importo verrà trattenuta direttamente dall'A.M.A.T. sul pagamento relativo al saldo della fattura".

Orbene, dalla comparazione critica degli artt. 1), 7), e 16 lett.a) e dalle fonti da essi richiamate (delibera e lettera invito, queste ultime costituenti anche la lex specialis della gara) risulta evidente che la consegna doveva avvenire entro 120 giorni dall'ordine.

Tale ordine è da identificarsi nella nota A.M.A.T. del 13.03.95, ricevuta dalla Cacciamali in data 18.03.95 a mezzo raccomandata a.r..

E' palese che da tale ultima data (attesa la natura recettizia dell'ordine) decorrevano i termini per l'adempimento mentre a 120 gg. da questa data (e cioè dal 17.7.1995) decorreva l'eventuale penale.

3) NULLITA' DELLA CLAUSOLA PENALE PER CONTRASTO CON L'ART. 1.13.1 DEL CAPITOLATO DELLA FEDERTRASPORTI

L'applicabilità all' appalto di fornitura in questione del contratto della Federtrasporti, in quanto recante condizioni uniformi, è pacifica per la sua imperatività: d'altronde conferma di ciò si ricava dallo stesso richiamo che a detto contratto Federtrasporti è contenuto nel contratto di appalto (cfr. artt.1, 3, 9 e 16).

Orbene, poiché come si è detto in relazione ai termini di consegna e alla decorrenza ed importi delle penali il contratto Federtrasporti contiene una disciplina difforme da quella specifica del contratto di appalto, ne deriva che le clausole del contratto specifico sono nulle nella parte e nella misura in cui contrastano con quelle uniformi che di diritto devono perciò intendersi sostituite alle prime;

Ciò comporta che per i primi dieci autobus alcuna somma è dovuta, a titolo di penale, dalla Caccia-mali perché tutti sono stati consegnati entro la " quindicina di tolleranza " prevista dal contratto della Federtrasporti; per l'undicesimo, essendo stato consegnato (applicata la sospensione dei termini per il mese di agosto) 56 giorni oltre la data di consegna, andrebbe applicata una penale dello 0.50 % per ogni quindicina di ritardo.

Le suestese considerazioni portano a rideterminare
- ove mai dovuto - l'importo dell'eventuale penale
come segue:

nulla per i primi dieci autobus;

L. 1.348.500. per n. 4 quindicine = L. 5.394.000=
per l'undicesimo autobus.

Ove poi non si dovesse ritenere applicabile il
criterio stabilito dall'art. 1.13.1 del contratto
Federtrasporti l'ammontare della penale andrebbe
pur sempre così rideterminato:

gg. 10 di ritardo (dal 17.7.95 al 27.7.95) x n. 10
autobus = gg. 100 x L.1.348.500 giornaliera =
L.134.850.000;

gg. 56 x n. 1 autobus x L.1.348.500 giornaliera =
L.75.516.000=;

per complessive L. 210.366.000= e non L.
331.731.000= come pretese dall'A.M.A.T.

**4) IN VIA ANCORA PIU' GRADATA: RIDUZIONE DELLA
PENALE EX ART. 1384 C.C..**

In via ancora più gradata, senza voler sminuire la
portata delle eccezioni innanzi proposte, si rile-
va, comunque, l'eccessiva onerosità della clauso-
la penale e pertanto si chiede la riduzione della
penale stessa ex art. 1384 c.c..

L'art. 1384 c.c. così recita: " la penale può

essere diminuita equamente dal giudice se l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento".

Nel caso di specie la Cacciamali, in applicazione dell'art.1384 c.c., intende ottenere una riduzione della penale posta a sua carico in considerazione dell'evidente, assoluta eccessività della stessa avuto riguardo anche all'importo complessivo dell'appalto.

Tale eccessività si evince innanzitutto prendendo a termine di paragone le previsioni del contratto Federtrasporti ove mai queste non dovessero essere considerate imperative e come tali automaticamente sostitutive della relativa clausola contrattuale specifica.

Appare infatti assai più equo applicare la penale dello 0.50 % per ogni quindicina di ritardo e non per ogni giorno di ritardo.

Un altro elemento a supporto della tesi dell'eccessività della penale è ravvisabile nell'evidente sproporzione con la penale posta a carico dell'appaltatore.

Non v'è chi non veda la manifesta sproporzione



esistente fra l'ipotesi di tardivo adempimento da parte dell'appaltante (0.50% per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'automezzo) e l'ipotesi in cui ad adempiere tardivamente sia l'appaltatore (applicazione del tasso legale).

Tale sproporzione non può certo trovare giustificazione nel significato giuridico dell'espressione "clausola penale" che si concreta in una anticipata liquidazione del danno, in quanto è diretta a rafforzare il vincolo contrattuale.

Tanto anche in considerazione del fatto che l'A.M.A.T. non ha subito alcun reale pregiudizio dalla ritardata consegna degli autobus: ulteriore prova ne è l'assoluta mancanza di qualsiasi sollecito finalizzato ad ottenere l'immediata consegna degli autobus.

Ma vi è di più!

Tutte le considerazioni sin qui svolte assumono maggior rilevanza sol che si consideri:

a) l'inerzia o quantomeno l'estrema lentezza con cui la P.A. ha provveduto all'espletamento di tutte le formalità tese a perfezionare l'iter burocratico per la sottoscrizione dell'appalto nella forma pubblico - amministrativa.

In particolare, con raccomandata del 05.01.95

l'A.M.A.T. invitava la Cacciamali a partecipare alla licitazione privata che si sarebbe svolta il 26.01.95; successivamente (in data 13.02.95) la Cacciamali si aggiudicava la fornitura degli autobus. Conseguentemente l'espletamento del suddetto iter burocratico terminava il 12.05.95. Soltanto due mesi dopo il contratto veniva sottoscritto dalle parti, perfezionandosi, pertanto, in ben sette mesi la procedura per l'espletamento della fornitura dei mezzi.

b) La tardività con cui la P.A. ha adempiuto ai propri obblighi contrattuali (pagamento del corrispettivo per la fornitura di n. 10 autobus) riconoscendo per tale fattispecie una penale assolutamente irrisoria. Infatti, nonostante il contratto prevedesse termini abbastanza ampi per il pagamento della fornitura, la P.A. provvedeva ad adempiere con 56 giorni di ritardo e, quindi, ben oltre i termini contrattualmente previsti.

E' palese chiedersi, alla luce di quanto innanzi detto, quale pregiudizio e danno, in concreto, può aver ricevuto l'A.M.A.T. dal lieve ritardo nella consegna degli autobus rispetto al danno, invece, assai più consistente e sproporzionato all'inadempienza, che l'Azienda convenuta vorrebbe

far gravare sulla esponente.

Tanto premesso, la Cacciamali S.p.a. ut supra
rappresentata e difesa

C I T A

la A.M.A.T. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA
DI TARANTO - (già A.M.A.T. - Azienda Municipaliz-
zata Autotrasporti Pubblici - Taranto), con sede
in Taranto alla Via C. Battisti n. 657, in persona
del suo legale rappresentante pro-tempore, a com-
parire il giorno 20 FEBBRAIO 97, ore e luoghi di
rito, dinanzi al Tribunale di Taranto, G.I. desi-
gnando, con l'invito a costituirsi nel termine di
venti giorni prima dell'udienza suindicata ai
sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c.
con l'avvertimento che la costituzione oltre i
suddetti termini implica le decadenze di cui
all'art. 167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le
seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'On.le Tribunale adito:

1) in via principale, accertare la vessatorietà
della clausola penale in quanto finalizzata ad
escludere la prova dell'inesistenza del danno e
dichiararne la nullità in quanto non approvata
espressamente per iscritto nel rispetto del dispo-

sto di cui all'art. 1341 C.C.;

2) conseguentemente accertare l'inesistenza dei danni subiti dall'A.M.A.T. dalla consegna, così come avvenuta, degli autobus commissionati alla Cacciamali s.p.a.;

3) in via subordinata, ritenere applicabile alla fattispecie contrattuale de qua, congiuntamente il termine di consegna di 120 gg. a decorrere dalla ricezione dell'ordine (18.03.95) nonché il capitolato della Federtrasporti e segnatamente gli artt. 1.11.2 e 1.13.1;

4) conseguentemente, dichiarare la nullità della clausola penale per contrasto con l'art 1.13.1. del capitolato Federtrasporti, determinando in L. 5.394.000= la penale eventualmente dovuta per i 56 gg di ritardo nella consegna dell'undicesimo autobus;

5) ancora più subordinatamente, ritenere applicabile quanto meno il criterio stabilito dall'art1.13.1 del capitolato Federtrasporti e rideterminare in L. 210.366.000= e non L.331.731.000= l'importo della penale;

6) in via ancora più gradata, accertare e dichiarare l'eccessiva onerosità della clausola di cui all'art. 7 del contratto di appalto del 03.07.95 e

ridurre, perciò, a norma dell'art 1384 c.c., liquidandolo anche equitativamente, l'importo della penale a carico della Cacciamali s.p.a.;

7) rideterminato, alla luce dei tre criteri sub 3, 4 e, 5 delle conclusioni, l'ammontare dell'eventuale penale dovuta dalla Cacciamali, compensare parzialmente detti importi con quello della fattura n. 22/s del 04.10.96 e dichiarare tenuta e condannare l'AMAT al pagamento della differenza a credito della Cacciamali, maggiorata degli interessi legali come pattuiti;

8) in ogni caso, accertare e condannare la A.M.A.T. al pagamento della somma di L.12.310.140= quale interessi sul ritardato pagamento della fornitura di n. 10 automezzi, giusta art. 4 del contratto di appalto;

9) condannare la A.M.A.T. al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.

Si allegano:

- invito a licitazione privata del 26.01.95;
- contratto di appalto del 03.7.95;
- capitolato generale per la fornitura i veicoli per trasporto pubblico ad aziende affiliate alla Federtrasporti del 18.05.81 con modificazioni dell'ottobre 1983;

- copia raccomandata dell'A.M.A.T. del 13.03.95 con allegata attestazione di ricezione;
- copia fattura di consegna n. 22/S del 04.10.95;
- copia raccomandata a.r. inviata il 26.10.95 dall'A.M.A.T.
- raccomandata a.r. del 19.04.96 inviata dall'Avv. G. Pepe
- raccomandata a.r. del 02.05.96 inviata dall'A.M.A.T.;
- copia atto stragiudiziale di diffida e messa in mora notificato a mezzo del servizio postale il 27.06.96 all'A.M.A.T.;

Bari, 22 NOV. 1996

Taranto,

Avv. Giuseppe PEPE

Avv. Enrico de FRANCESCO

RELATA DI NOTIFICA:

Istante l'Avv. Giuseppe Pepe e l'Avv. Enrico de Francesco, nella qualità di cui in atti, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Taranto ho notificato copia dell'antescritto atto a:

A.M.A.T. - AZIENDA PER LA MOBILITA' NELL'AREA DI
TARANTO - (già A.M.A.T. - Azienda Municipalizzata
Autotrasporti Pubblici - Taranto), con sede in
Taranto alla Via C. Battisti n. 657, in persona
del suo legale rappresentante pro-tempore, ivi

recandomi e consegnandola a mani

*del signor
dell'Assemblea F. Grom Michel
obbliga alla ricezione*

NA 27/11/16

ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE U.N.E.P.
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO